

NEWS DEL GIORNO

INPS: istruzioni per indennità Una tantum lavoratori autonomi senza P.Iva

di Redazione

L'Inps, con [circolare 15 marzo 2023, n. 30](#), ha fornito le indicazioni relative al riconoscimento dell'indennità *una tantum* prevista dal c.d. "Decreto Aiuti".

La circolare in trattazione ripercorre tutto l'*iter* della norma di riferimento, specie per quanto attiene la sua concreta applicazione, frutto dei Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Dicastero dell'Economia del 19 agosto, ed in seconda battuta del 7 dicembre.

In particolare, il secondo Decreto Interministeriale, introducendo all'art. 2 del suo predecessore del 19 agosto il comma 2, va a prevedere un'estensione della platea dei beneficiari, inserendo anche i lavoratori autonomi ed i professionisti privi di partita Iva tra coloro che possono richiedere l'indennità *una tantum*.

In tal senso, la circolare precisa che possono rientrare in tale classificazione:

- gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società;
- i soci di società o componenti degli studi associati.

In entrambi i casi, la verifica della sussistenza di una partita IVA attiva alla data del 18 maggio è verificato rispetto ai titolari delle attività interessate.

La circolare ricorda, poi, i requisiti che danno diritto all'accesso:

- avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021 oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d'imposta 2021;
- essere già iscritti alla gestione autonoma dell'INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
- avere un'attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
- avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;

- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
- non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

La concreta modalità utile per la trasmissione della richiesta è accessibile tramite il portale Inps al menù “Sostegni, sussidi ed indennità”.



con la sponsorizzazione di



Evento Gratuito in aula

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE E LE NUOVE OPPORTUNITÀ PER IL CONSULENTE DEL LAVORO



Scopri di più >

